



ACCORDO WELFARE DI A.R.R.R. S.P.A.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INDICE

UNIONI CIVILI..... 2

TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE..... 2

MALATI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI..... 2

PERMESSI CURA FIGLI..... 3

ANTICIPO TFR..... 3

BANCA ORE SOLIDALE..... 3

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'..... 4

CONGEDO PATERNITA'..... 4

RIDUZIONE ORARIO LAVORO DEL GENITORE 5

1



A.R.R.R S.p.A. sceglie di dotarsi di un sistema di welfare strutturale al fine di estendere i valori e le finalità che contraddistinguono l'azienda.

Per welfare aziendale si intendono le erogazioni, le prestazioni e i servizi, messi a disposizione dei lavoratori, con lo scopo di dare ulteriori risposte ai loro bisogni ed a quelli dei loro familiari.

A questo scopo la Società ha inteso sviluppare ed integrare quanto previsto nel contratto collettivo nazionale e nelle Leggi in vigore in ambito sociale, attraverso le iniziative di seguito riportate:

UNIONI CIVILI

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti concordano che tutte le disposizioni che fanno riferimento al matrimonio, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile ai sensi della Legge 76/2016.

TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE

2

Le parti ritengono inaccettabile qualunque atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere.

Pertanto alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 24 del Decreto Lgs. n. 80 dl 15/6/2015, le parti stabiliscono ulteriori 90 giorni di permesso retribuito al 100% comprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti.

Per agevolare il pieno recupero psico fisico delle lavoratrici oggetto dei percorsi di protezione, la società si impegna ad accogliere le richieste di trasferimento che potranno essere presentate al termine dei percorsi.

Al fine del diritto di cui al presente articolo, le lavoratrici si impegnano a presentare la richiesta di inizio e fine congedo, allegando alla richiesta apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti.

MALATI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI

Al fine di tutelare i lavoratori affetti da patologie gravi che impediscono loro di riprendere il lavoro, la Società si impegna con le modalità che seguono ad indennizzare a loro beneficio il periodo eccedente i 180 giorni nell'anno solare di assenza per malattia, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale. Dietro apposita richiesta, inoltrata alla direzione della Società, anteriormente alla scadenza del periodo di 180 giorni, i lavoratori per i quali il protrarsi

dell'assenza oltre il suddetto periodo sia cagionato da una patologia grave che comporti la necessità di svolgere terapie salvavita che impediscono loro di riprendere il lavoro, attestata da specialisti del Servizio sanitario Nazionale, saranno indennizzati nell'anno solare a carico della Società.

PERMESSI CURA FIGLI

Al fine di agevolare i lavoratori, in relazione alle esigenze di cura dei figli, agli stessi, esaurite ferie e permessi maturati, in aggiunta a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e dalle norme in vigore in materia, la Società si impegna a riconoscere 3 giorni di permesso per anno, in caso di ricovero ospedaliero dei figli fino a 14 anni, con possibilità di frazionamento in mezze giornate.

La giornata di permesso dovrà essere richiesta con almeno 5 giorni di anticipo, rispetto alla sua fruizione, salvo casi di oggettivo impedimento e la concessione della stessa sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante il ricovero del figlio.

3

ANTICIPO TFR

Fatte salve le ipotesi di Legge, la Società si rende disponibile a concedere l'anticipo del TFR per un importo pari al 80% del maturato anche dopo 5 anni di anzianità per le seguenti motivazioni:

- ristrutturazione abitazione principale, anche per i figli;
- acquisto e ristrutturazione degli immobili di proprietà del dipendente;
- estinzione, riduzione mutuo prima casa;
- acquisto prima casa figli.

BANCA ORE SOLIDALE

Le parti concordano sulla istituzione della "banca ore solidali" a favore di tutti i dipendenti che, per far fronte a gravi e documentate situazioni familiari e/o emergenziali ed avendo fruito di tutte le giornate di ferie e di permesso maturate, abbiano necessità di permessi aggiuntivi a quelli di origine legale/contrattuale.

Potranno cedere a titolo gratuito le ferie e/o i permessi retribuiti nella Banca ore solidale, tutti i dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, dall'orario di lavoro.

Ai dipendenti è consentita la cessione di:

- Ferie maturate al 31 dicembre anno precedente la cessione, eccedenti il limite imposto dall'art.10 del D.L. 66/2003 (4 settimane) e non ancora godute alla data della cessione;
- Ore di permessi retribuiti maturati al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione e non ancora goduti alla data della cessione.

Potranno attingere alla Banca ore solidale i lavoratori che presentino all'atto della richiesta uno dei seguenti requisiti:

- Lavoratori che necessitano di assistere figli minori per cure mediche costanti per particolari condizioni di salute documentate da certificazione medica;
- Lavoratori che necessitano di assistere figli maggiorenni e/o parenti entro il 1° grado e/o conviventi ai sensi della Legge 76/2016, per gravi motivi di salute, previa presentazione di certificazione medica;
- Lavoratori colpiti da grave situazione personale di salute, documentata da certificazione medica.

I lavoratori interessati potranno formulare la richiesta, alla direzione personale della Società, tramite la compilazione di apposito modulo, con indicazione dei giorni richiesti e le motivazioni e la stessa non potrà eccedere 30 giorni annui.

4

Le quote di ferie e permessi cedute e confluite nella Banca ore solidale, sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal dipendente cedente al momento della cessione, la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di identificare il numero delle ore di permesso al quale il fruitore ha diritto.

Le quote di ferie e permessi arretrati che possono essere cedute non possono essere inferiori ad 1 ora.

La Società si impegna a contribuire alla Banca ore solidali, ogni anno con una quota di ore pari al 50% delle ore cedute dai dipendenti, nel corso dell'anno.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

Le parti ritengono importante favorire la genitorialità attraverso le seguenti azioni.

CONGEDO PATERNITA'

In occasione della nascita del figlio, la Società riconoscerà 5 giorni di permesso retribuito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di Legge e di contratto.

Detti permessi potranno essere fruiti entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio.

Sono equiparati alla nascita, le adozioni e gli affidamenti.

RIDUZIONE ORARIO LAVORO DEL GENITORE

Compatibilmente con le esigenze aziendali, fino ad 8 anni di età del figlio, il genitore potrà richiedere la riduzione del proprio orario di lavoro in essere al momento della richiesta.

Al termine del periodo al genitore sarà ripristinato l'orario di lavoro in essere al momento della richiesta. Tale richiesta dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALESSANDRO PELOSINI

STEFANO BRUZZESI

GIULIA DE LEONARDIS

CHIARA RAMIREZ

GAZZARRINI LORENZO

GAZZARRINI VIOLA

LUCIA CORSINI

PAOLA PACINI

MAURIZIO CHITI

MASSIMILIANO FERRARA

STEFANO NICOLI

GIUSEPPE VIVIANO

5